

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 11.

Modificazioni e integrazioni degli articoli 44 e 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente periodo: *"Il bando di indizione indica, ancora, le categorie dei titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria."*

2. Il comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

"7. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali, e di servizio con criteri predeterminati prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. La valutazione dei titoli presentati dai candidati e la relativa comunicazione, possono essere effettuate anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime."

3. Al comma 8 dell'articolo 44 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente periodo: *"L'Amministrazione regionale può prevedere, in attuazione di detti principi, apposite forme preselettive anche per soli titoli."*

Art. 2

Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 23.

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

"1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un massimo di cinque membri, esperti dotati

di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso di cui uno, designato nel decreto di nomina, che la presiede. Non possono far parte delle Commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti delle Commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza, che non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego."

2. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene abrogato.

3. Al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente periodo: *"La Commissione giudicatrice viene coadiuvata nello svolgimento delle prove scritte da un Comitato di vigilanza, composto da dipendenti dell'Amministrazione regionale, individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di personale."*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 aprile 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 9 aprile 1996, n. 11.

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Bruno Canella, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 ottobre 1995, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 novembre 1995, dove ha acquisito il n. 65 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 6 dicembre 1995;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 gennaio 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fabrizio Comencini, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 marzo 1996, n. 2274;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 marzo 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 3 aprile 1996, n. 1605/20203 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, evidenziando che:
"La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - con telegramma 200/996/VE.30.1.34 deciem, in data 2 c.m., ha comunicato che il Governo della Repubblica non si è opposto all'ulteriore corso della legge regionale recante "Modificazioni e integrazioni degli articoli 44 e 45 della L.R. 10 giugno 1991 n. 12 - Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione", osservando, comunque, che:
"at art. 2 comma 1 in ivi prevista composizione Commissioni giudicatrici di concorsi debet essere riservato at donne salva motivata impossibilità, adeguata rappresentanza in posti di componente commissioni stesse in rispetto principi sanciti da combinato disposto art. 8, comma 1, lett. d) et art. 61, comma 1, lett. a) D.Lgs. 29/93"."

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il personale.